

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 settembre 2026.

Criteri e modalità di selezione ed erogazione delle somme del fondo destinato al sostegno abitativo per i genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3, 117 e 118 della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto l'art. 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del succitato regolamento (UE), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Considerato che risulta necessario, pertanto, definire le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto «Codice dell'amministrazione digitale» (nel prosieguo *CAD*);

Visto, in particolare, l'art. 12 del *CAD* che prevede che «le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione»;

Visto, altresì, il successivo art. 15 del decreto legislativo n. 82 del 2005, che dispone che «le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese»;

Visto l'art. 65 «Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica» del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto «Codice dell'amministrazione digitale» (nel prosieguo *CAD*);

Visti, inoltre, gli articoli 68 e 69 del *CAD*, finalizzati a favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 dicembre 2025, n. 301 Supplemento ordinario n. 42;

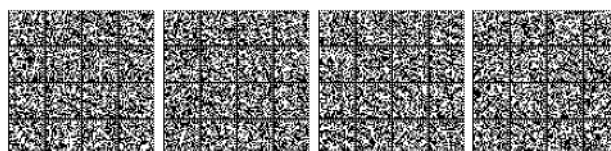
Visto l'art. 1, comma 234, della predetta legge n. 199 del 2025, che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al fine di garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 235, della medesima legge n. 199 del 2025, che demanda ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo sopracitato, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 234;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° febbraio 2024, al n. 296, con il quale è stato conferito al dott. Calogero Mauceri l'incarico di Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante la «Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» che ha istituito la Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana incardinata nel Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2024, registrato alla Corte dei conti in data 19 novembre 2024 al n. 4056, con il quale, è stato conferito alla dott.ssa Barbara Acreman l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro n. 151 del 30 maggio 2024, registrato al n. 1506, del 7 giugno 2024, dall'Ufficio centrale di bilancio presso il MIT e al n. 2199 dell'11 giugno 2024 dalla Corte dei conti, che, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 186 del 30 ottobre 2023, stabilisce il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

Considerato che per la redazione della tabella di ripartizione *pro quota* regionale delle risorse di cui all'art. 1, comma 234, della predetta legge n. 199 del 2025 sono stati consultati i siti istruzionali dell'ISTAT in relazione al numero dei genitori separati o divorziati e del Ministero dell'economia e delle finanze per il parametro relativo alla redditualità media regionale;

Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei criteri e delle modalità per l'accesso al Fondo da parte dei soggetti richiedenti;

Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 3 del 10 gennaio 2026, recante gli indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2026, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2026 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative 19 gennaio 2026, n. 2 e relativi allegati, con la quale, in attuazione della menzionata direttiva ministeriale per l'attività amministrativa e la gestione, sono stati assegnati ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento gli obiettivi da perseguire nell'anno 2026, con le relative risorse umane, finanziarie risultanti dagli allegati, nonché strumentali;

Vista la nota n. 41304 del 3 settembre 2026 del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale sono state comunicate, ai fini del previsto concerto, le osservazioni rese dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Ritenuto di procedere alla definizione delle modalità attuative del citato «Fondo genitori separati o divorziati»;

Su proposta del Capo Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative;

Decreta:

Art. 1.

Dotazione finanziaria e finalità

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di accesso, per l'anno 2026, ai contributi del fondo, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 234, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 (di seguito, «Fondo»), finalizzati a garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età.

2. La dotazione finanziaria del Fondo è pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sul capitolo 1690 p.g.5 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2.

Beneficiari del Fondo e riparto regionale

1. Possono accedere ai contributi del Fondo i genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), e con almeno un figlio a carico con età inferiore ai 21 anni, di seguito denominati «beneficiari» che presentino apposita istanza attraverso la piattaforma dedicata, accessibile sul sito istituzionale di cui al successivo art. 4, nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 5 e 6.

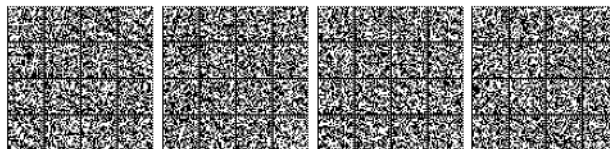
2. Le risorse di cui all'art. 1, comma 2, sono suddivise *pro quota* in appositi accantonamenti, individuati, per ciascuna regione e provincia autonoma, sulla base della formula di calcolo di cui all'allegato 1, riferita ai seguenti criteri di ripartizione:

a) importo *pro quota* direttamente proporzionale al numero medio di genitori separati o divorziati residenti in ciascuna regione o provincia autonoma, riferito alle annualità dal 2020 al 2024, sul corrispondente numero medio totale di genitori separati o divorziati residenti sul territorio nazionale, riferito alle medesime annualità;

b) importo *pro quota* inversamente proporzionale al reddito medio dei residenti in ciascuna regione o provincia autonoma, riferito alle annualità dal 2020 al 2024, sul corrispondente reddito medio dei residenti sul territorio nazionale, riferito alle medesime annualità;

c) importo *pro quota* direttamente proporzionale al numero di comuni ad alta tensione abitativa presenti nel territorio di ciascuna regione o provincia autonoma.

3. L'allegato 1 reca evidenza delle fonti statistiche istituzionali utilizzate ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) e l'individuazione dell'accantonamento *pro quota* da ripartire per l'anno 2026 tra i beneficiari residenti in ciascuna regione e provincia autonoma.



Art. 3.

Misura del contributo

1. I contributi del Fondo sono riconosciuti, in una unica erogazione annuale, ai beneficiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, utilmente collocati nella graduatoria di cui all'art. 9, nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, comma 2. L'importo del contributo per ciascuno dei beneficiari di cui al primo periodo è determinato in misura pari al 50% degli oneri dal medesimo sostenuti annualmente per il canone di locazione di una unità immobiliare, oggetto della dichiarazione di cui all'art. 6 fino ad un massimo di 6.000,00 euro annui.

Art. 4.

Avviso pubblico

1. Con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sono indicati le modalità di accesso alla piattaforma di cui all'art. 2, comma 1, nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'anno 2026.

Art. 5.

Presentazione delle istanze

1. Ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 può presentare una unica istanza di contributo in modalità digitale, tramite la piattaforma dedicata, individuata nell'avviso di cui all'art. 4.

2. L'accesso alla piattaforma, di cui al comma 1, avviene esclusivamente tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), la Carta di identità elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS).

3. Le istanze devono essere presentate entro i termini stabiliti dall'avviso.

4. Ad ogni istanza la piattaforma associa automaticamente un numero identificativo «ID».

5. L'istanza deve contenere, oltre ai dati di cui all'art. 6, il recapito telefonico mobile, l'IBAN del conto corrente intestato al richiedente, l'e-mail e la PEC per eventuali comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Art. 6.

Requisiti per l'accesso al Fondo

1. Con l'istanza di cui all'art. 5 il richiedente dichiara ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) i dati anagrafici e residenza in uno dei comuni italiani del richiedente e del genitore assegnatario dell'abitazione familiare di proprietà;

b) lo stato di separazione o divorzio del richiedente mediante indicazione del tribunale di riferimento, numero e data del provvedimento giudiziale;

c) i dati catastali e anagrafici dell'abitazione familiare assegnata all'altro genitore, che deve essere di proprietà del richiedente, dell'altro genitore o dei figli con il medesimo convivente;

d) gli estremi della registrazione del contratto di locazione intestato al richiedente e l'indicazione del canone annuale di locazione;

e) di non essere proprietario di uno o più immobili ad uso residenziale nel medesimo comune dell'abitazione familiare di cui alla lettera c) o nei comuni limitrofi, entro un raggio di 50 km, fatta salva l'eventuale proprietà dell'abitazione familiare di cui alla lettera c);

f) il numero di figli a carico di età inferiore a 21 anni alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4;

g) di essere in regola con gli obblighi di cura e mantenimento dei figli;

h) il reddito individuale, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi disponibile, non superiore a 35.000,00 euro;

i) di non essere beneficiario di ulteriori sussidi pubblici erogati dallo Stato ovvero da altri enti pubblici per analoghe finalità di sostegno abitativo e di non essere assegnatario di una unità immobiliare di edilizia residenziale pubblica.

Art. 7.

Criteri di priorità

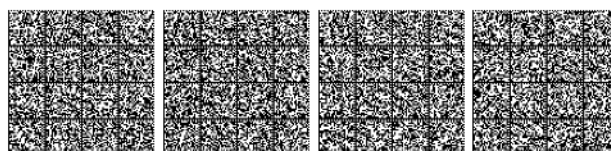
1. Hanno priorità di accesso ai contributi di cui all'art. 1 i soggetti richiedenti che si trovino nelle seguenti condizioni e che dichiarino di trovarsi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nelle seguenti condizioni:

a) numero di figli a carico di età inferiore a 21 anni alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4;

b) disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del richiedente e/o dei figli a carico di età inferiore a 21 anni alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4;

c) condizione di «disoccupazione involontaria», ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;

d) residenza in un comune ad alta tensione abitativa, ai sensi dell'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e della delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87.



Art. 8.

Cause di esclusione

1. Sono automaticamente escluse:

- a) le istanze pervenute oltre i termini stabiliti dall'avviso pubblico di cui all'art. 4;
- b) le istanze presentate secondo modalità diverse da quelle definite dagli articoli 2 comma 1, 5 e 6;
- c) le istanze di beneficiari privi di uno o più dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1.

Art. 9.

*Criteri e parametri
per l'elaborazione della graduatoria*

1. La graduatoria dei beneficiari ammessi ai contributi del Fondo è elaborata attraverso la piattaforma informatica dedicata, tenuto conto della residenza del richiedente e dell'accantonamento *pro quota* regionale indicato nella tabella di cui all'allegato 1.

2. In caso di numero di domande inferiori rispetto all'accantonamento di ciascuna regione o provincia autonoma, le risorse disponibili sono riassegnate, *pro quota*, agli accantonamenti delle altre regioni e province autonome, sulla base dei parametri e criteri di ponderazione di cui all'art. 2, comma 2 e dell'allegato 1.

3. Nell'ambito di ciascun accantonamento regionale, la graduatoria dei beneficiari ammessi al contributo è definita nel rispetto della somma dei punteggi di cui all'allegato 2:

4. Il calcolo del punteggio finale assegnato ad ogni richiedente e la definizione della graduatoria dei beneficiari ammessi su base regionale sono elaborati in maniera automatica tramite la piattaforma.

5. In caso di richiedenti aventi lo stesso punteggio, è attribuita priorità ai richiedenti con reddito più basso.

Art. 10.

Graduatoria dei beneficiari

1. La graduatoria dei beneficiari ammessi su base regionale è approvata con decreto del direttore generale per la casa e la riqualificazione urbana entro quindici giorni dalla data di chiusura del termine di presentazione delle istanze e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. In coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia di riservatezza dei dati personali, la graduatoria dei beneficiari è pubblicata utilizzando l'identificativo ID di cui all'art. 5, comma 4.

Art. 11.

*Modalità di erogazione
del sostegno abitativo*

1. L'erogazione del contributo ai beneficiari avviene in un'unica soluzione, all'esito della pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del decreto di cui all'art. 10, comma 1.

Art. 12.

*Revoca e segnalazione
di incongruenze*

1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 6, subordinando l'erogazione del contributo all'esito positivo dei controlli.

2. All'esito dei controlli a campione, ai richiedenti che hanno presentato domande non coerenti con i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 è comunicata l'esclusione dal contributo.

3. Le risorse oggetto delle notifiche di cui al comma 2 sono assegnate mediante scorrimento della corrispondente graduatoria regionale, ovvero, in caso di incapienza, mediante scorrimento di altra graduatoria regionale, individuata secondo le modalità di cui all'art. 9, comma 2.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. I contributi di cui al presente decreto sono erogati nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto.

2. All'attuazione del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

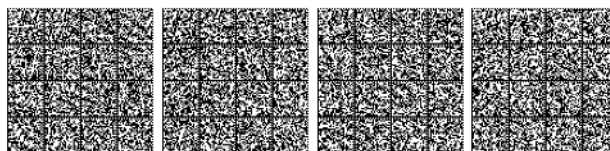
Roma, 14 settembre 2026

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
SALVINI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 3355



ALLEGATO I

Regioni e province autonome	Genitori separati o divorziati per Regione	percentuale di riparto	Riparto parametro (A) (*)	Reddito medio regionale	percentuale di riparto	Riparto parametro (B) (**)	% comuni ad alta tensione abitativa a nella Regione	percentuale di riparto	Riparto parametro (C) (***)	percentuale di riparto totale	TOTALE (A+B+C)
Piemonte	12.303	7,549	1.207.905,43 €	24.342,81 €	4,186	125.588,28 €	3,05%	1,469	14.687,56 €	6,741	1.348.181,27 €
Valle d'Aosta	358	0,220	35.148,35 €	23.667,93 €	4,306	129.169,40 €	5,41%	2,602	26.023,01 €	0,952	190.340,76 €
Lombardia	25.489	15,641	2.502.542,86 €	26.950,87 €	3,781	113.434,99 €	5,66%	2,726	27.262,61 €	13,216	2.643.240,46 €
P.A. Trento	1.314	0,806	129.008,19 €	23.841,24 €	4,274	128.230,41 €	3,01%	1,450	14.500,77 €	1,359	271.739,37 €
P.A. Bolzano	1.111	0,682	109.077,70 €	26.289,62 €	3,876	116.288,15 €	5,17%	2,490	24.901,33 €	1,251	250.267,18 €
Veneto	11.766	7,220	1.155.182,91 €	23.984,30 €	4,249	127.465,55 €	5,19%	2,498	24.975,57 €	6,538	1.307.624,03 €
Friuli-V. Giulia	3.071	1,884	301.510,00 €	23.824,33 €	4,277	128.321,42 €	4,65%	2,239	22.391,89 €	2,261	452.223,31 €
Liguria	4.695	2,881	460.953,91 €	23.855,36 €	4,272	128.154,51 €	7,26%	3,498	34.975,37 €	3,120	624.083,79 €
Emilia-Romagna	11.483	7,046	1.127.398,04 €	25.080,00 €	4,063	121.896,81 €	11,82%	5,690	56.895,76 €	6,531	1.306.190,61 €
Toscana	10.177	6,245	999.175,29 €	23.438,84 €	4,348	130.431,84 €	16,12%	7,739	77.592,42 €	6,036	1.207.190,55 €
Umbria	2.386	1,464	234.256,88 €	21.274,32 €	4,790	143.702,46 €	13,04%	6,279	62.794,65 €	2,204	440.753,99 €
Marche	3.864	2,371	379.366,54 €	21.682,82 €	4,700	140.995,13 €	9,33%	4,493	44.933,06 €	2,826	565.294,73 €
Lazio	16.846	10,337	1.653.936,03 €	24.747,41 €	4,118	123.535,01 €	20,63%	9,934	99.341,81 €	9,384	1.876.812,84 €
Abruzzo	3.586	2,200	352.072,57 €	19.733,75 €	5,164	154.920,95 €	3,93%	1,894	18.941,34 €	2,630	525.934,86 €
Molise	758	0,465	74.420,25 €	17.802,68 €	5,724	171.725,36 €	8,82%	4,248	42.478,74 €	1,443	288.624,34 €
Campania	16.151	9,911	1.585.701,10 €	18.797,14 €	5,421	162.640,24 €	21,09%	10,154	101.537,05 €	9,249	1.849.878,40 €
Puglia	11.298	6,933	1.109.234,79 €	17.934,91 €	5,682	170.459,29 €	27,24%	13,113	131.127,61 €	7,054	1.410.821,70 €
Basilicata	1.302	0,799	127.830,03 €	17.899,43 €	5,693	170.797,13 €	8,40%	4,043	40.425,06 €	1,695	339.052,22 €
Calabria	4.902	3,008	481.277,12 €	16.586,73 €	6,144	184.314,31 €	3,96%	1,907	19.066,36 €	3,423	684.657,80 €
Sicilia	15.395	9,447	1.511.477,21 €	18.000,38 €	5,661	169.839,28 €	20,20%	9,727	97.270,15 €	8,893	1.778.586,64 €
Sardegna	4.711	2,891	462.524,79 €	19.338,24 €	5,270	158.089,49 €	3,71%	1,788	17.877,88 €	3,192	638.492,15 €
Totale	162.966	100,00	16.000.000,00 €	- €	100,00	3.000.000,00 €	2,08	100,00	1.000.000,00 €	100,00	20.000.000,00 €

Note all'allegato 1

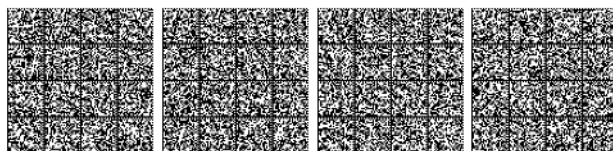
(*) Fonte statistica istituzionale: <https://demo.istat.it/tavole/?t=sepddiv>

Il parametro A è calcolato con peso dell'80% della quota del Fondo ed è ripartito in base al numero regionale di genitori separati e divorziati secondo la media dell'ultimo quinquennio (2020-2024) rapportata al numero totale nazionale del numero di genitori separati e divorziati, dati ISTAT;

(**) Fonte statistica istituzionale: https://www1.finanze.gov.it/finanze/analisi_stat/public/index.php?opendata=yes - https://www1.finanze.gov.it/finanze/analisi_stat/public/index.php?tree=2025 - https://www1.finanze.gov.it/finanze/pagina_dichiarazioni/public/dichiarazioni.php

Il parametro B è calcolato con peso del 15% della quota del Fondo ed è ripartito con proporzione inversa in base al reddito medio regionale calcolato secondo la media dell'ultimo quinquennio (2020-2024), dati MEF

(***) Il parametro C è calcolato con peso del 5% della quota del Fondo ed è ripartito proporzionalmente al numero di comuni ad alta tensione abitativa presenti nel territorio di ogni singola regione. Dati acquisiti dalla delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003.



VOCE	PUNTEGGIO
Reddito individuale fino a 15.000,00 €	15
Reddito individuale da 15.001,00 € a 25.000,00 €	13
Reddito individuale da 25.001,00 € a 35.000,00 €	10
Per ogni figlio a carico di età inferiore a 21 anni	2
Per ogni figlio a carico disabile	4
Per disabilità personale	4
Condizione di disoccupazione involontaria	2
Residenza in comune con popolazione maggiore di 200.000 abitanti	5
Residenza in comune ad alta tensione abitativa con popolazione inferiore a 200.000 abitanti	2

